



Istituto nazionale
Di previdenza
Per i dipendenti
Dell'amministrazione
Pubblica

DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA – AA.GG.

Roma, 30/01/2003.

Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali
S E D E

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
LORO SEDI

Agli Enti di Patronato
LORO SEDI

INFORMATIVA N. 5

OGGETTO: Aggiornamento indici per il calcolo dei trattamenti di quiescenza.

A) INDICI ISTAT

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, secondo le indicazioni fornite dall'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo 30-12-92, n. 503, accertato dall'ISTAT per l'anno 2002, è pari al 2,4 per cento.

Si riportano pertanto le relative tabelle riepilogative.

INDICI ISTAT PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 503/92			
Anno	Base 100 = 1992	Base 100 = 1995	Variazione %
1992	100		
1993	104,2		+ 4,2
1994	108,3		+ 3,9
1995	114,1	100	+ 5,4
1996	118,5499	103,9	+ 3,9
1997	120,6037	105,7	+ 1,7
1998	122,7716	107,6	+ 1,8
1999	124,7113	109,3	+ 1,6
2000	127,9061	112,1	+ 2,6
2001	131,3291	115,1	+ 2,7
2002	134,5239 *	117,9 **	+2,4

Esempi di calcolo:

$$** \quad 115,1 + \frac{(115,1 \times 2,4)}{100} = 117,9$$

$$* \quad \frac{131,3291 \times 117,9}{115,1} = 134,5239$$

B) TETTI RETRIBUTIVI

Il tetto pensionabile oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento è stato aggiornato ad Euro 36.960,00 (lire 71.564.540) per l'anno 2003. Conseguentemente per gli effetti prodotti dall'art. 12, comma 1, del D.lgs. 503/92 sono state individuate le seguenti fasce retributive:

Tetti retributivi e rendimenti per cessazioni decorrenti dal 1/1/2003	
Retribuzione	Aliquota pensionistica
fino ad Euro 36.960,00	2 %
oltre ad Euro 36.960,00 fino ad Euro 49.156,80	1,60 % (abbattimento del 20 %)
oltre ad Euro 49.156,80 fino ad Euro 61.353,60	1,35 % (abbattimento del 32,5 %)
oltre ad Euro 61.353,60 fino ad Euro 70.224,00	1,10 % (abbattimento del 45 %)
oltre ad Euro 70.224,00	0,90 % (abbattimento del 55 %)

C) MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall'1-1-96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,4 per cento, è pari, per l'anno 2003, ad Euro 80.390,77 (lire 152.658.253).

Massimale contributivo art. 2 c. 18 L. 335/95	
Anno	Importo
	Euro
1996	68.172,31
1997	70.881,03
1998	72.035,41
1999	73.332,23
2000	74.505,62
2001	76.442,85
2002	78.506,61
2003	80.390,77

Tanto si comunica, anche al fine dell'aggiornamento delle tabelle riportate nel pacchetto applicativo in uso, necessario per la determinazione degli importi di pensione da corrispondere.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
F.to Dr. Gala